

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIX LEGISLATURA

---

**n. 91**

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 febbraio al 6 marzo 2025)

### INDICE

GASPARRI: sui risarcimenti ai parenti delle  
vittime del disastro aereo di Ustica (4-  
01718) (risp. NORDIO, *ministro della giu-  
stizia*) Pag. 1549

---

GASPARRI. - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

lo Stato italiano ha inquadrato la condizione dei parenti delle 81 vittime del disastro aereo di Ustica nell'ambito della normativa riguardante le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

in base a tale normativa lo Stato ha, con doverosa iniziativa, indennizzato ogni famiglia delle vittime di Ustica con 150.000 euro *una tantum* ed un vitalizio per coniugi e parenti sino al secondo grado, ammontante attualmente ad euro 2.200 mensili rivalutabili nel tempo;

il processo penale ha assolto con formula piena i generali dell'Aeronautica da ogni accusa nei loro confronti, ed una perizia nello stesso processo, firmata da un collegio formato da 11 periti internazionali, ha accertato che l'esplosione di una bomba nella *toilette* posteriore di bordo ha causato la perdita dell'aviogetto;

viceversa nel processo civile, essendosi costituita soltanto la parte che sosteneva la tesi del missile, i giudici hanno stabilito che fosse "più probabile che non" questa tesi, condannando il Ministero della difesa a risarcire 260 milioni di euro alla fallita società Itavia;

la procura di Milano ha sequestrato 160 di quei milioni che sono entrati in possesso di due avvocati, che avrebbero estromesso gli eredi Davanzali-Itavia nel processo civile, disperdendo poi ingenti somme in spese personali ingiustificabili,

si chiede di sapere:

come sia possibile che una sentenza civile non abbia tenuto conto delle conclusioni del processo penale;

come sia possibile che i cittadini italiani siano stati giustamente chiamati ad indennizzare le vittime sulla base della normativa sul terrorismo, mentre i risarcimenti sono stati erogati sulla tesi di una fantomatica battaglia aerea, delle cui conseguenze dovrebbero farsi carico non di nuovo i cittadini italiani, ma gli americani o i francesi o i libici o gli israeliani, a seconda dell'eventuale accertamento della veridicità delle 33 versioni diverse

dell'accaduto su cui si sono sbizzarriti sceneggiatori di *film* e libri di fantascienza;

quale trattamento, dopo la sentenza, abbiano avuto i familiari, costituitisi parte nel processo civile, godendo già dell'indennizzo citato;

quanto verrà a costare complessivamente ai cittadini italiani il combinato disposto di questa sovrapposizione di due verità giudiziarie contrastanti l'una con l'altra.

(4-01718)

(10 gennaio 2025)

RISPOSTA. - Sulla vicenda è stato richiesto un contributo informativo all'autorità giudiziaria competente e, con nota del 12 febbraio 2025, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha trasmesso apposita relazione, che di seguito si riassume.

Premesso che, testualmente, "Con riferimento agli argomenti svolti nell'interrogazione parlamentare presentata in data 14 gennaio u.s., che fanno anche riferimento ad indagini coordinate da questa Procura occorre puntualizzare che le stesse non derivano dai processi instauratisi né per ricercare le cause e gli autori o responsabili della strage di Ustica né per l'individuazione di un risarcimento del danno patito dalla fallita società ITAVIA nonché ai familiari delle vittime". Si evidenzia, nei limiti dell'ostensibilità del dato processuale, che il procedimento penale instaurato presso la Procura di Milano scaturisce da una denuncia-querela, in merito a condotte distrattive, sul patrimonio della compagnia aerea ITAVIA S.p.A., avvenute successivamente alla corresponsione del risarcimento di 330.000.000 euro da parte dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti e che, a seguito di un accordo intervenuto nel corso del giudizio approvato dalle parti e autorizzato dal Tribunale, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la revoca del sequestro preventivo e la restituzione dei beni sequestrati.

Passando, più in generale, alla normativa di riferimento a alla quantificazione degli indennizzi, il Ministero dell'interno successivamente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 340, recante "Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980" e delle successive disposizioni normative relative alle predette vittime, ha concesso ai superstiti della vicenda di Ustica aventi diritto i seguenti benefici economici: 16.057.040,31 euro complessivi, a titolo di speciale elargizione, ai sensi della citata legge n. 340 del 1995 e della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, comma 272, della legge finanziaria per il 2006); 347.587,34 euro complessivi, a titolo di trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 3 della

legge 3 agosto 2004, n. 206, come integrato dall'art. 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). L'assegno vitalizio *ex art.* 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e lo speciale assegno vitalizio *ex art.* 5, comma 3, della citata legge n. 206 del 2004 concessi dall'amministrazione competente ai superstiti sono stati, e sono, erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze che li riconosce con perequazione automatica annuale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con importi, dunque, che ciascun anno aumentano in ragione dell'adeguamento al costo della vita sulla base dell'indice ISTAT.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(28 febbraio 2025)

---